



Sentenza n. 190 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini
decisione del 21 settembre 2023, deposito del 17 ottobre 2023
comunicato stampa del 17 ottobre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ord. nn. 18 e 25 del 2023

parole chiave:

CARTELLA ESATTORIALE – DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE

disposizione impugnata:

- art. 12, comma 4-*bis*, del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), come aggiunto dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215

disposizioni parametro:

- artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

Con due distinte ordinanze, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli e il Giudice di pace di Napoli hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come aggiunto dall'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, nella n. 215 del 2021, per violazione, nel complesso, degli artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.

In particolare, secondo la Corte di giustizia tributaria, la norma censurata, nel prevedere la possibilità di impugnare direttamente solo la cartella che si assume invalidamente notificata, si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., sia perché, a seguito della novella legislativa con cui è stata introdotta, la tutela giurisdizionale del contribuente dinanzi al giudice tributario sarebbe diversa e deteriore rispetto a quella accordata innanzi al giudice ordinario per le medesime ipotesi e ragioni, e sia perché, in ogni caso, l'impugnazione immediata di ruolo e cartella, invalidamente notificati, sarebbe consentita solo per i tre pregiudizi individuati dalla legge, tutti legati ai rapporti del contribuente con la pubblica amministrazione, mentre resterebbero irragionevolmente escluse ipotesi di possibili pregiudizi che meriterebbero analoga forma di tutela (pignoramento di una parte dello stipendio; difficoltà di accesso al credito bancario per un *rating* di impresa compromesso dai carichi fiscali iscritti; richiesta di mutuo da parte di soggetti non esercenti attività di impresa; segnalazioni dei creditori pubblici qualificati).

Nell'ottica del rimettente, risulterebbero, altresì, violati gli artt. 24 e 113 Cost., e ciò tanto perché la drastica riduzione delle ipotesi di tutela "immediata" sancita dalla norma comporterebbe un *vulnus* al diritto di difesa del contribuente (che potrebbe solo chiedere la tutela cautelare avverso il successivo atto di pignoramento, con poche possibilità di impedire, nelle more, il verificarsi del danno), quanto per il fatto che risulterebbero sprovvisti di tutela pregiudizi diversi da quelli relativi ai rapporti con la p.a.

Dal canto suo, invece, il Giudice di pace ha, anzitutto, dedotto la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma censurata, se effettivamente ritenuta applicabile ai giudizi pendenti, comporterebbe, oltre alla compromissione del diritto di agire in giudizio e della parità delle parti, anche la lesione dei principi di ragionevolezza, dell'affidamento dei contribuenti, della coerenza e della certezza dell'ordinamento e del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Inoltre, ha lamentato anche la violazione dei principi di cui agli artt. 3, 24, 111, 113 e 117 Cost., e, in particolare, del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, per le medesime ragioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria, ossia in quanto la tutela "immediata" sarebbe riservata solo ai contribuenti che lamentano uno specifico pregiudizio nei rapporti con la pubblica amministrazione, costringendo tutti gli altri, che pure si trovano in situazioni omogenee a quelle tutelate per legge, ad attendere il successivo atto esecutivo per poter presentare ricorso giurisdizionale. Infine, ha eccepito la violazione dell'art. 77, commi 1 e 2, Cost., sotto il profilo della specifica necessità e urgenza dell'intervento governativo.

La Corte costituzionale, dopo aver disposto la riunione dei giudizi, ha dichiarato tutte le questioni sollevate **inammissibili**.

Nel dettaglio, quelle sollevate dal Giudice di pace sono state dichiarate inammissibili per **difetto di motivazione sulla rilevanza**, in quanto l'insufficiente descrizione della fattispecie concreta da parte del rimettente ha reso impossibile per il Collegio verificare se la norma censurata dovesse effettivamente essere applicata per definire il giudizio principale e se le ragioni esposte a sostegno del dubbio di costituzionalità avessero una qualche attinenza con il caso concreto oggetto del medesimo giudizio.

Stessa sorte è toccata alle questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria, ma per un diverso ordine di ragioni.

Il giudice delle leggi, infatti, dopo aver rammentato che la norma censurata ha il fine di reagire alla proliferazione dei ricorsi, ha ritenuto opportuno precisare che l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema (dove spesso l'agente della riscossione, addirittura, non è in grado di fornire la prova della regolare notifica), generando un preoccupante contenzioso seriale, non può in via sistematica comprimere il bisogno di tutela "anticipata" dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano.

La Corte, tuttavia, ha poi evidenziato come il **rimedio al *vulnus* riscontrato** richieda, almeno in prima battuta, un **intervento normativo di sistema**, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella **discrezionalità del legislatore**, giacché tale risultato può essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative (da un lato, estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela "anticipata" a determinate fattispecie ulteriori e analoghe a quelle previste dalla norma censurata, dall'altro, agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione).

Da qui, pertanto, l'inammissibilità delle questioni.

Jacopo Ferracuti